



DETERMINAZIONE N. 388/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 20/2020 e Comunicazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 20/2020, prot. n. 2716 del 04/03/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia per l'Italia digitale", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'Agenzia per l'Italia Digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 20/2020 del 03/03/2020 acquisita al prot. con n. 2716 del 04/03/2020, relativa doglianze sostanzialmente riconducibili ai contenuti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Udine;

ESAMINATA la Trattazione n. 20/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'analisi preliminare del caso sopra segnalato, dalla quale è emerso che dai contenuti della comunicazione sopra riportata non risultano problematiche in ordine a presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione. Pertanto, si è proposto al Difensore civico per il Digitale che la comunicazione in esame non venga qualificata come segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1-quater del CAD e, come tale, risulti non ricevibile con conseguente archiviazione;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n. 20/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n. 20/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della comunicazione ed informazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 20/2020 e Comunicazione di archiviazione all'utente di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.

Segnalazione n. 20/2020 - Trattazione

Oggetto: Segnalazione 20/2020- Amministrazione segnalata: Comune di Udine - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione -Protocollo n. 2716 del 04/03/2020

Il segnalante espone la seguente questione: *"Sono reperibili sul sito del comune di Udine dei file che aggiornerebbero il calendario delle prove orali senza ben motivare i cambiamenti nella calendarizzazione delle prove orali.*

Infatti il cronoprogramma come novellato metterebbe in attesa alcuni candidati precedenti ad altri e differirebbe le date delle prove orali "ad nutum" di alcuni candidati creando incongruenze con il sistema adottato fin dall'inizio di seguire i nomi dopo la lettera U estratta da cui debbano seguire i cognomi in ordine successivo alla lettera estratta. Sono spiacente di non poter allegare alla presente il file con le novità sopra appena descritte ma il medesimo file e la sua successiva lettura dovrebbe essere possibile scaricandolo dal sito istituzionale dell'Ente in questione e file denominato "sospensione_orali.pdf".Mi scuso per eventuali malintesi".

Da quanto rappresentato le doglianze sono sostanzialmente riconducibili ai contenuti pubblicati sul sito istituzionale del Comune in oggetto.

Si deve primariamente ricordare che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese.

A seguire preme osservare che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

In conclusione, tenendo conto che dall'analisi preliminare dei contenuti della comunicazione sopra riportata si ritiene non emergano presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) o di altre norme in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione.

Tanto premesso, si propone che la comunicazione non venga qualificata come segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, co. 1-quater del CAD e, come tale, risulti non ricevibile, procedendo alla sua archiviazione, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza, e contestuale comunicazione all'utente.

17/03/2020

Simone Rovelli



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 20/2020 - Amministrazione segnalata:
Comune di Udine - Qualificazione tematica: Comunicazione mediante le tecnologie
dell'informazione - Protocollo n. 2716 del 04/03/2020.

Gent.mo Utente, si riporta quanto da Lei segnalato: *"Sono reperibili sul sito del comune di Udine dei file che aggiornerebbero il calendario delle prove orali senza ben motivare i cambiamenti nella calendarizzazione delle prove orali.*

Infatti il cronoprogramma come novellato metterebbe in attesa alcuni candidati precedenti ad altri e differirebbe le date delle prove orali "ad nutum" di alcuni candidati creando incongruenze con il sistema adottato fin dall'inizio di seguire i nomi dopo la lettera U estratta da cui debbano seguire i cognomi in ordine successivo alla lettera estratta. Sono spiacente di non poter allegare alla presente il file con le novità sopra appena descritte ma il medesimo file e la sua successiva lettura dovrebbe essere possibile scaricandolo dal sito istituzionale dell'Ente in questione e file denominato "sospensione_orali.pdf". Mi scuso per eventuali malintesi".

Si ricorda che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-*quater* del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione.

Inoltre, si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per

l'erogazione di servizi *on line* (non è un servizio di *help desk*); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Secondo quanto da Lei rappresentato, le doglianze sono sostanzialmente riconducibili ai contenuti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Udine, rientranti nell'esclusiva competenza della Amministrazione, e non emergono violazioni del Codice dell'amministrazione digitale e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della Pubblica Amministrazione.

Ne deriva, quindi, che quanto oggetto della Sua comunicazione si ritiene non rientri nelle già richiamate funzioni attribuite al Difensore per il digitale, con conseguente archiviazione.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia